

S. Bassani (Approfondimento 11/1/2005)

Legge 30 dicembre 2004 n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2005 - finanziaria 2005 " Norme di interesse delle Regioni e degli Enti Locali"

Legge 30 dicembre 2004 n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2005 - finanziaria 2005" – Testo definitivo – Norme di interesse delle Regioni e degli Enti Locali.

Art.1

- Comma 5 – Il patto di stabilità interno, per tutti gli Enti inseriti nel conto economico consolidato, individuati nell'elenco allegato n. 1, fissa un limite di crescita della spesa del 2% rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente. (Le Regioni e gli enti locali hanno una disposizione specifica, a cui occorre fare riferimento);

- Comma 11 – La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione, da parte di tutti gli enti di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (tutti compreso le Regioni), per gli anni 2005, 2006 e 2007 non deve essere superiore a quella del 2004. In ogni caso l'affidamento deve essere adeguatamente motivato, ed è possibile solo nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'atto di affidamento deve essere trasmesso alla Corte dei Conti. (Queste norme non si applicano agli Enti locali che hanno una disciplina propria);

- Comma 12 – Per gli anni 2005, 2006 e 2007 le pubbliche amministrazioni (tutte), non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90%, 80% e 70% di quelle sostenute nel 2004 per "...l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di mezzi di autovetture". Entro il 31 Marzo 2005 le Amministrazioni comunicano al Ministero dell'Economia – Ragioneria Generale dello Stato la consistenza dei mezzi e la loro destinazione;

- Commi 13 e 14 – Il Ministero dell'Economia può, con decreto, sulla base di "...effettive, motivate e documentate esigenze..." stabilire deroghe per specifiche Amministrazioni. Entro il 30 giugno 2005 il Ministero trasmette alle Camere una relazione che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa;

- Comma 18 – Sono previste limitazioni in ordine al prelevamento di somme dai conti correnti e dalle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria dello Stato, per gli enti inseriti nell'elenco n. 1 allegato alla legge. Sono comunque esclusi da tali limiti, anche se presenti nell'elenco, le Regioni e gli enti locali di cui all'art.2 commi 1 e 2 del T.U. n. 267/2000. (tutti gli enti locali);

- Comma 21 - Vengono individuati gli Enti a cui si applica il patto di stabilità interno per l'anno 2005. I limiti interessano le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e le unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Le norme in materia di patto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.117 terzo comma e 119 secondo comma della Costituzione;

- Comma 22 – Per le Province, i Comuni con oltre 3.000 abitanti e le Comunità Montane con oltre 10.000 abitanti, il complesso delle spese correnti e in conto capitale

per il 2005 non può essere superiore "...alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001 - 2003, aumentato dell'11,5%" per gli enti che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro - capite inferiore a quella media pro - capite della classe demografica di appartenenza e del 10% per gli altri enti locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria, verrà definita la spesa media corrente pro - capite per classi demografiche. Per le Unioni di comuni l'incremento è dell'11,5%. Per la individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti in conto competenza e in conto residui. (Negli anni precedenti, le norme sul patto hanno sempre distinto in modo netto il bilancio di competenza da quello di cassa, la disposizione per il 2005 modifica in modo sostanziale il sistema. Dal punto di vista pratico, l'Ente locale deve considerare i pagamenti eseguiti nei tre anni e ricavare la media, il dato che emerge, incrementato del 10 o 11,5% rappresenta il limite massimo del bilancio in termini di competenza, il limite cioè degli impegni che possono essere assunti nell'anno 2005 ed al tempo stesso, il limite per il complesso dei pagamenti in conto competenza e in conto residui, attivabili nell'esercizio). Per la determinazione della popolazione residente si utilizza il disposto dell'art.156 del decreto legislativo n. 267/2000 (popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente - per il 2005 la popolazione ai 31 dicembre 2003). Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2% alle corrispondenti spese dell'anno precedente;

- Comma 23 - Per le Regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8%. Negli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2% alle corrispondenti spese correnti ed in conto capitale determinate per l'anno precedente;

- Comma 24 - Il complesso delle spese soggette al patto di stabilità è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e le spese in conto capitale. Dal totale vengono detratte le spese non soggette al patto e cioè:

1. le spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
2. le spese per la sanità per le Regioni,
3. le spese derivanti da acquisizioni di partecipazioni azionarie, di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessione di crediti,
4. spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche, individuate nell'elenco n. 1 allegato alla legge,
5. spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile,
6. le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza;

- Comma 25 - Limitatamente al 2005 sono escluse dal patto di stabilità anche le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

- Comma 26 - Il limite di spesa stabilito dai commi 22 e 23, può essere superato solo per spese di investimento, nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di immobili, mobili nonché dalle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità. Le Regioni hanno la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura di eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

- Comma 27 - Le spese in conto capitale, che eccedono il limite di spesa indicato nei commi da 21 a 53, possono essere anticipate a carico di apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti. Il fondo dispone di 250 milioni di € e le anticipazioni devono essere restituite dagli enti entro il 31 dicembre 2006. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa DD.PP. direttamente ai soggetti beneficiari, secondo indicazioni e priorità stabilite dal CIPE. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla cassa DD.PP., entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le caratteristiche necessarie per poter essere anticipate, le scadenze dei pagamenti e le coordinate dei beneficiari;

- Comma 28 - Per promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa complessiva di 548,5 milioni di €. (201,5 nel 2005, 176,5 nel 2006 e 170,5 nel 2007), per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e comunque, promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi per il risanamento e il recupero dell'ambiente e la tutela dei beni culturali;

- Comma 29 - Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto individua gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi, sulla base dei progetti preliminari da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. I Contributi sono erogati ai destinatari dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

- Comma 30 - Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità, le Regioni, le Province, i Comuni con oltre 30.000 abitanti e le Comunità Montane con oltre 50.000 abitanti, trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa. La modalità verrà definita con decreto. La trasmissione deve avvenire utilizzando il sistema Web appositamente previsto;

- Comma 31 - Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, predispongono entro febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri delle spese, da comunicare, per quanto riguarda i Comuni con oltre 30.000 abitanti e le Province, al Ministero delle finanze e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio. Spetta al Collegio dei revisori verificare il rispetto degli obiettivi trimestrali e, in caso di inadempienza comunicarlo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. I Comuni con popolazione fra 3.000 e 5.000 abitanti e le Comunità Montane, devono predisporre entro il mese di Marzo una previsione di cassa semestrale, da comunicare al Revisore dei conti che provvede alla verifica e trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato;

- Comma 32 - Compete all'organo di revisione dei conti, la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità per gli enti locali. In caso di mancato rispetto l'organo ne dà comunicazione al Ministero dell'Interno, sulla base di un modello e con modalità che verranno definite con decreto;

- Comma 33 - Vengono fissate le penalità per gli enti che non rispetteranno gli obiettivi del patto di stabilità. I medesimi a decorrere dal 2006 non potranno:
1. effettuare spese per acquisti di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto del patto; nel caso in cui l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del

penultimo esercizio ridotta del 10%.
2. procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
3. ricorrere ad indebitamento per investimenti;

- Comma 34 - Le disposizioni in ordine alle sanzioni, indicate dal comma 35 si applicano anche nel 2005 alle Province e ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004;

- Comma 35 - A decorrere dal 2006 i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti soggetti al patto di stabilità interno, devono essere corredati da attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto per l'anno precedente. Senza tale attestazione l'istituto finanziatore non può procedere al finanziamento. La disposizione vale anche per il 2005 per gli enti (province e Comuni con oltre 5.000 abitanti) già interessati dalle regole del patto di stabilità;

- Comma 37 - Le associazioni degli Enti locali, (ANCI, UPI ed UNCEM) partecipano al monitoraggio sull'andamento delle spese e, per questo, le comunicazioni previste a carico dei vari enti devono essere inviate anche a tali associazioni;

- Comma 38 - Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, concordano con il Ministero dell'Economia il livello delle spese correnti e di investimento, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato accordo si applica la legge finanziaria;

- Comma 39 e 40 - Le stesse Regioni e Province autonome fissano per gli enti locali norme coerenti con quanto concordato con il Ministero dell'Economia e, nel caso in cui non provvedano, anche per tali Enti locali si applica la finanziaria. A queste Regioni è fatta salva la possibilità di estendere le regole del patto nei confronti degli enti ed organismi strumentali;

- Comma 41 - Sono abrogate le norme previste nella legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) che prevedevano regole per il patto di stabilità interno per l'anno 2005 e successivi. Tali regole risultano in contrasto con le nuove disposizioni;

- Comma 42 - Per gli enti locali gli incarichi affidati all'esterno devono essere adeguatamente motivati. (non sono previsti limiti di spesa, a differenza degli altri enti. Cfr. comma 11). L'atto di incarico deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico - finanziaria e trasmesso alla Corte dei Conti. L'affidamento di incarichi in difformità delle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le presenti disposizioni si applicano solo agli enti con oltre 5.000 abitanti;

- Comma 43 - Per l'anno 2005, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, previsti dal DPR 380/2001, di ciascun Comune, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti solo per il 75%. Per l'anno 2006 tale limite è fissato nel 50%. (La limitazione comporta serie difficoltà in diversi enti, infatti negli ultimi anni molti Comuni hanno destinato ingenti risorse al finanziamento di spese di natura corrente; nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004, i Comuni della Regione hanno destinato complessivamente a spesa corrente 139 milioni di €, derivanti dalle autorizzazioni edilizie, a fronte di circa 300 milioni di € di incassi totali).

- Comma 44 - Viene prevista una modifica all'art.204 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000, infatti viene ridotta al 12% la quota di spesa per interessi, rapportata al totale delle entrate correnti dei primi tre titoli di bilancio, rilevato dal conto consuntivo del penultimo esercizio precedente, quale limite di indebitamento degli enti locali. Il limite precedente era del 25%. Dopo la modifica il testo del 1° comma della norma in esame recita: "Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art.203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art.207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui....";

- Comma 45 - Nel caso in cui un ente locale, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2005, si trovi oltre il limite, deve provvedere alla riduzione della propria spesa per interessi, con un rientro articolato a seconda della situazione di partenza. In ogni caso il nuovo limite del 12% deve essere raggiunto entro la fine dell'esercizio 2013;

- Comma 46 - I Segretari Comunali senza incarico, sono collocati in "disponibilità" per anni 2 invece dei 4 precedenti. Decorsi i 2 anni il Segretario viene posto in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni;

- Comma 47 - Viene precisato che in regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, restano salvi i trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazioni, nel rispetto delle dotazioni organiche, purché l'ente abbia rispettato il patto di stabilità interno;

- Comma 48 - Nel caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, i Segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce A e B possono essere collocati, come quelli appartenenti alla fascia C, nella categoria più alta prevista nel sistema di classificazione dell'amministrazione di destinazione;

- Comma 49 - I Segretari comunali e provinciali che abbiano prestato servizio per almeno 3 anni e che abbiano optato per la mobilità ai sensi dell'art.18 del DPR 465/1977, sono inquadrati nei ruoli unici delle Amministrazioni in cui prestano servizio al 1° gennaio 2005 o in altre amministrazioni con carenza di organico. La mobilità è effettuata previo consenso dell'interessato;

- Comma 50 - Per gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati da imprese o privati, autorizzati dai Comuni, vengono elevati i diritti di segreteria da corrispondere da parte del richiedente, entro una forbice da 51,56 a 516,46 €. (precedentemente gli importi andavano da 25 a 75 €.);

- Comma 51 - L'addizionale comunale all'IRPEF può essere aumentata per gli anni 2005, 2006 e 2007 solo per i Comuni che non hanno mai praticato alcun aumento. L'incremento dell'aliquota deve essere contenuto nel 0,1% e non come previsto dalla legge (0,2%). Gli aumenti delle addizionali IRPEF e maggiorazione dell'aliquota IRAP eventualmente già deliberati sono sospesi fino al 31.12.2006. Gli effetti decorrono in ogni caso, dal periodo di imposta successivo alla predetta data;

- Comma 52 – E' istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'Interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito di imposta sui dividendi, corrisposti dalle società partecipate. La dotazione è di 10 milioni di €. La restituzione delle minori entrate a seguito dell'abolizione del credito d'imposta era già prevista nel decreto legislativo n. 344/2003. Gli enti locali della nostra Regione sono quasi tutti interessati da tale manovra tenuto conto dell'esistenza di diverse società per la gestione dei servizi (Hera, Meta ecc.);
- Comma 53 – Viene soppressa la disposizione che, dal 2004, riduceva del 10% il fondo per il finanziamento dei contributi per il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento previsti dalla legge 730 del 1986;
- Comma 54 – Per il 2005 è istituito presso il Ministero dell'Interno, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati di trasferimenti statali ai sensi del decreto legislativo n. 244/97. La dotazione del fondo per il 2005 è di 5 milioni di €;
- Comma 55 – Il fondo è destinato anche all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche ed abitative e al recupero degli antichi mestieri;
- Comma 56 – Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero dell'Interno definisce con decreto i criteri di ripartizione e le modalità di accesso ai finanziamenti;
- Comma 58 - A compensazione della perdita realizzata dalle Regioni per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina, non compensata da tasse automobilistiche viene riconosciuto l'importo di 342,583 milioni di €. L'importo è ripartito entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente e integra i trasferimenti soppressi di cui all'art.1 comma 1 del d.lgs.n.56/2000, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle Regioni da presentare in sede di conferenza permanente;
- Comma 59 – Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva, prevista dal decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 56, vengono considerati anche i fondi per gli asili nido, previsti dall'art.70 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria per il 2002). Il fondo per gli asili nido è comunque soppresso;
- Comma 60 – Il fondo per il finanziamento agli enti territoriali delle funzioni conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini 1) è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge n. 131 del 2003 (La Loggia);
- Comma 61 – La sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP, è confermata sino al 31 dicembre del 2005. Resta salvo il disposto del comma 175;
- Comma 62 - Prevede la possibilità di effettuare compensazioni a credito o debito delle Regioni, connesse alle perdite di entrata per effetto delle riduzioni dell'accisa sulla benzina ex art.17 comma 22 della legge 27/12/1997 n. 449;

- Comma 63 - I trasferimenti agli enti locali per il 2005 sono determinati con le stesse modalità stabilite per gli anni 2003 e 2004;

- Comma 64 - Per l'anno 2005 vengono previsti 340 milioni di € ad integrazione dei trasferimenti agli enti locali, conseguenti alla cessazione delle riduzioni praticate negli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente dell'1%, 2% e 3%. Le somme sono utilizzate per 260 milioni a garantire trasferimenti assegnati nel 2004 e per 80 milioni destinati a nuove risorse, solo per gli Enti sottodotati di trasferimenti rispetto alle medie;

- Comma 65 - Vengono prorogate al 2005 le disposizioni in materia di Compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

- Comma 66 - E' data la facoltà alle Province, Comuni, Comunità Montane ed Unioni di Comuni di utilizzare le entrate derivanti da plusvalore realizzato con l'alienazione dei beni, (cioè il differenziale fra quanto introitato e il valore del bene registrato nelle scritture patrimoniali degli enti), per il rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

- Comma 67 - In deroga alle disposizioni dello "statuto del contribuente" i termini per l'accertamento dell'ICI che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005 limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive. (si tratta di una proroga ormai "consolidata", con la differenza rispetto agli anni precedenti che viene presa in considerazione la sola operazione di accertamento e non anche come in passato la liquidazione);

- Comma 68 - E' prevista una modifica il disposto di alcuni articoli del decreto legislativo 267/2000 per quanto attiene all'indebitamento. In particolare viene ridotta la durata minima dell'ammortamento dei mutui, si passa dagli attuali 10 a 5 anni. E' inoltre prevista la possibilità di accensione di prestiti, con inizio di ammortamento anche dal 1° luglio successivo, ad integrazione della possibilità attuale del solo 1° gennaio dell'anno successivo. Viene inoltre prevista la competenza del Consiglio Comunale o Provinciale anche per le operazioni di apertura di credito. E' poi previsto quale nuovo sistema di finanziamento degli interventi in conto capitale degli enti la possibilità di aperture di credito. Si tratta, nella sostanza, di un contratto che prevede l'impegno, da parte di una banca a finanziare un progetto con rinvio all'atto delle singole erogazioni dell'inizio dell'ammortamento, per le parti dell'impegno effettivamente corrisposte all'ente locale. Il versamento dell'intero importo dell'anticipazione, da parte della banca, deve essere effettuato entro 3 anni e l'ente deve restituire il prestito dal momento in cui lo ha effettivamente ricevuto, con ammortamento non inferiore a 5 anni. La norma non varia i principi di competenza collegati all'impegno della spesa. E' infatti prevista la necessità di considerare impegnato nell'anno di sottoscrizione dell'apertura di credito, l'intero importo del progetto, con indicazione che quanto non riscosso al termine di tale esercizio diviene residuo attivo. E' prevista inoltre la possibilità di emissioni di prestiti fra più enti, con la previsione della necessità di coperture fidejussorie fra gli enti che partecipano alla operazione;

- Comma 71 - Le Regioni e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui, con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato, in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione in presenza di condizioni favorevoli;

- Comma 72 e 73 - Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con onere a carico del bilancio dello Stato sono proporzionalmente adeguati. Gli Enti trasmettono entro 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni la documentazione contrattuale relativa;

- Comma 74 - Nel caso di nuove emissioni di prestiti obbligazionari, con rimborso di capitale in unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga conclusa una operazione di swap per l'ammortamento dello stesso;

- Comma 75 - Le rate di ammortamento dei mutui a carico dello Stato ma che prevedono beneficiari diversi, sono pagate all'istituto finanziatore direttamente dallo Stato;

- Comma 76 - Anche per le altre amministrazioni viene previsto che la registrazione contabile dei prestiti, venga effettuata dall'amministrazione pubblica che assume l'obbligo della restituzione, anche quando il destinatario è diverso. In tale caso l'amministrazione beneficiaria iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti;

- Comma 79 - Il Ministero dell'Economia, sentita la conferenza unificata, individua con proprio decreto una Regione, tre Province, tre Comunità Montane 6 Comuni e 3 Università per sperimentare gli effetti del superamento del sistema della tesoreria unica. In relazione ai risultati, la sperimentazione può essere estesa ad altri enti nel corso del 2005;

- Comma 80 - Viene proposta una modifica all'art.213 del testo unico per gli enti locali, approvato con il decreto legislativo n. 267/2000, con la introduzione della possibilità di utilizzo di criteri e mezzi informatici nella gestione delle convenzioni di tesoreria;

- Comma 82 - Vengono previste misure per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici. Tutti gli enti che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione europea, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di misure organizzative idonee a prevenire i rischi in argomento. Della adozione delle misure indicate viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale per consentire verifiche nei confronti degli inadempienti;

- Commi 83, 84, 85 e 86 - Per la incentivazione del passaggio dal sistema contributivo- indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, il Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori è ridotto di 50 milioni di € nel 2005 e 2006. Il medesimo importo è destinato ad interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura. Sono previsti anche interventi per il fondo per la riassicurazione dei rischi e per il fondo di investimento nel capitale di rischio sempre in materia di agricoltura;

- Comma 87 - Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, è istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, con una dotazione di 5 milioni di € per il 2005. Le modalità di spesa sono definite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali da emanare entro il 30 Aprile 2005;

- Comma 91 – Gli oneri per i rinnovi dei contratti di lavoro, per il biennio 2004 – 2005, dei dipendenti degli enti previsti nell'art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2003 (tutti gli enti locali e le regioni) sono posti a carico dei rispettivi bilanci;

- Comma 93 – Vengono introdotte limitazioni in materia di organici: in particolare viene prevista la necessità di una riduzione della spesa complessiva conseguente alle dotazioni organiche, non inferiore al 5% con la conseguente previsione di una sanzione (per gli enti che non provvedono entro il 30 aprile 2005) che costringono gli enti a bloccare le dotazioni organiche in termini di personale in servizio al 31 dicembre 2004. La norma è prescrittiva per le amministrazioni dello Stato mentre per le Regioni e le autonomie locali tali vincoli “..costituiscono principi e norme di indirizzo..”. L'ambito di applicazione per tali enti deve essere definito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto per l'anno 2005, per l'autorizzazione alla copertura del turn – over;

- Comma 95 – Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle Amministrazioni dello Stato e agli altri enti pubblici è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Per le Regioni e le autonomie locali il divieto vale solo fino alla emanazione del DPCM previsto dal comma 98. E' consentito in ogni caso il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale;

- Comma 98 – Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo Governo, Regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, per le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni di personale per il triennio 2005 – 2007. Le misure devono garantire alle Regioni e alle autonomie locali economie di spesa per 213 milioni di € nel 2005, 572 milioni nel 2006, 850 milioni nel 2007 e 940 a decorrere dal 2008. Per gli enti del servizio sanitario nazionale le economie devono essere di 215 milioni di € nel 2005, 579 milioni nel 2006, 860 milioni nel 2007 e 949 milioni a decorrere dal 2008. Fino alla emanazione de DPCM non è possibile fare assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità non possono procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo. I singoli enti per procedere alle assunzioni devono autocertificare il rispetto del patto di stabilità per l'anno precedente. (La norma è stata variata a seguito della sentenza n. 390 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la limitazione percentuale delle assunzioni prevista dalle leggi finanziaria per il 2003 e 2004. Pertanto viene eliminato il vincolo del 20% previsto per la copertura del turn over dell'anno 2004 a vantaggio del limite di spesa);

- Comma 100 – La validità delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale, presso le amministrazioni pubbliche che per il 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni è prorogata di un triennio. Continua la possibilità di utilizzare per le assunzioni anche graduatorie approvate da altri enti, previo accordo fra le amministrazioni interessate;

- Comma 103 – A decorrere dal 2008 le Regioni e gli enti locali possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente;

- Comma 107 – Le economie di spesa derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, per le Regioni e le autonomie locali, restano acquisite ai relativi bilanci per gli anni 2006,

2007 e 2008. (la disposizione non contempla l'anno 2005 per il quale le economie sembrano entrare nel calcolo complessivo delle coperture finanziarie della legge);

- Comma 109 – Gli imprenditori che acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali sono tenuti ad emettere autofattura, versando all'erario gli importi dell'IVA nei termini di legge. I medesimi sono obbligati a comunicare annualmente alla Regione la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso. Al momento della vendita devono altresì certificare la provenienza, la data di raccolta e quella di commercializzazione;

- Comma 111 – Per favorire l'accesso delle giovani copie alla prima casa di abitazione, è istituito per l'anno 2005, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibite ad abitazione principale. La dotazione è fissata in 10 milioni di €. I criteri per l'accesso al fondo sono fissati con decreto del Ministero dell'economia di concerto con i Ministeri delle infrastrutture e trasporti e per le pari opportunità;

- Comma 116 – Per le assunzioni di personale a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sono fissati limiti di spesa per tutti gli enti pubblici (spesa media annua sostenuta nel triennio 1999 – 2001) con eccezione delle Regioni e delle autonomie locali che possono procedere senza limiti. Gli enti locali che nel 2004 non hanno rispettato i limiti del patto di stabilità interno, non possono avvalersi di personale a tempo indeterminato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- Comma 121 – I contratti di formazione lavoro possono essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. comma 98). I rapporti di formazione lavoro in essere sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005;

- Comma 132 – Per il triennio 2005 – 2007 è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in materia di personale. Viene fatta salva l'eventuale diversa determinazione del Dipartimento della funzione pubblica;

- Comma 133 – Viene modificato l'art.61 del decreto legislativo n. 165/2000, per prevedere la comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia, delle controversie in materia di lavoro che possono produrre effetti significativi per la finanza pubblica, per il numero di soggetti coinvolti;

- Comma 134 – L'ARAN può intervenire nelle controversie in materia di lavoro per garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- Comma 136 – Per determinare risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'azione deve tenere indenni eventuali privati interessati da rapporti contrattuali e deve intervenire entro 3 anni dall'efficacia del provvedimento;

- Comma 153 – Nell’ambito del fondo nazionale per le politiche sociali viene destinata una quota di 500.000 €, per l’anno 2005, per istituire un fondo per promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, favorendo la formazione di nuove realtà associative e rafforzando quelle esistenti;

- Comma 154 – Il 70% dei fondi del comma 153 è destinato ai progetti del Forum nazionale dei giovani il restante 30% ai Forum regionali e locali;

- Comma 164 – Viene fissato il livello complessivo della spesa del servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato. Gli importi stabiliti sono 88.195 milioni di € per il 2005, 89.960 milioni di € per il 2006 e 91.759 milioni di € per il 2007, comprensivi tutti di 50 milioni di € per ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale “Bambino Gesù”. Lo Stato, in deroga alle previsioni, concorre al ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003 mediante una spesa di 2.000 milioni di € di cui 50 milioni finalizzati al ripiano dei disavanzi della Regione Lazio per l’anno 2003 derivanti dal finanziamento dell’ospedale “Bambino Gesù”. I fondi saranno ripartiti fra le Regioni con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente;

- Comma 165 – Viene confermato l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco di garantire, per la quota a proprio carico, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Per conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, la medesima Agenzia stabilisce modalità di confezionamento ottimale dei farmaci, a carico del servizio sanitario nazionale e almeno per le patologie più rilevanti, individua quelli per i quali i medici possono prescrivere “confezioni d’avvio”, per terapie usate per la prima volta dal cittadino, per evitare prescrizioni improprie; fissa inoltre l’elenco dei farmaci da vendere per unità posologiche;

- Comma 166 – Viene modificata la classificazione “...delle specialità medicinali e dei preparati galenici..” aggiungendo dopo i farmaci di categoria c) (farmaci diversi da quelli essenziali e per malattie croniche, nonché quelli di rilevante interesse terapeutico) la classe c-bis) per i “farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC). Tali ultimi farmaci sono a totale carico dell’assistito;

- Comma 168 – L’Agenzia italiana del farmaco adotta un piano di comunicazione volto a diffondere l’uso dei farmaci generici, informando adeguatamente il pubblico su tali farmaci e garantendo a medici, farmacisti ed operatori del settore le informazioni necessarie sui farmaci generici. Per tali finalità è previsto un limite di spesa di 1 milione di €;

- Comma 169 - Al fine di garantire la uniformità sul territorio nazionale delle prestazioni, con regolamento adottato dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono fissati gli standard qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito) e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome. Il termine per la fissazione degli standard è il 30 giugno 2005;

- Comma 170 - Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, provvede con proprio decreto il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia sentita la Conferenza permanente. Gli importi delle tariffe fissate dalle singole Regioni, superiori alle tariffe

massime, restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 Marzo con decreto come sopra si procede alla ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Le tariffe massime sono aggiornate ogni 2 anni a decorrere dal 2005;

- Comma 171 – Ferma la possibilità per le Regioni di modulare entro i valori massimi nazionali gli importi tariffari per la remunerazione dei soggetti erogatori, è vietata nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente. Sono nulli i contratti e accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione a tale principio;

- Comma 172 – Il potere di accesso del Ministero della salute presso le ASL e le aziende ospedaliere è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica della effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa;

- Comma 173 – Vengono previsti diversi requisiti dell'intesa fra Stato e Regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, derivante da quanto disposto dal comma 164 rispetto al livello di cui all'accordo dell'8 agosto 2001. In particolare, nell'ottica del contenimento della dinamica dei costi, l'intesa deve prevedere:

1. gli adempimenti già previsti nella legislazione vigente;
2. “.. i casi nei quali devono essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della Salute e dell'Economia ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare”;
3. nuovi elementi per il monitoraggio della spesa sanitaria;
4. il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, per garantire la effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali della domanda e dell'offerta ospedaliera;
5. il contenimento delle voci di costo, con esclusione dei costi di personale, secondo modalità che garantiscano una crescita non superiore al 2% annuo rispetto ai dati previsionali del bilancio dell'anno precedente;
6. l'obbligo in capo alle Regioni di garantire programmazioni coerenti con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico – finanziario delle proprie aziende ed istituti, la realizzazione di forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi e l'adozione di misure per ricondurre all'equilibrio la gestione, nell'ipotesi di situazioni di squilibrio, infine l'ipotesi di decadenza del direttore generale;

- Comma 174 – Per il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario la Regione, qualora dal monitoraggio trimestrale si prospetti una situazione di squilibrio adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del 4° trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione, a fronte del quale non siano stati adottati provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, il Presidente del Consiglio diffida la Regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo. Qualora la Regione non adempia entro i successivi 30 giorni, il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio consolidato del Servizio sanitario Regionale per determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il ripiano. Fra questi provvedimenti è prevista anche la possibilità di aumentare l'addizionale all'IRPEF e maggiorare l'aliquota dell'IRAP entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Tali incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura di disavanzi di gestione accertati o stimati relativi all'esercizio 2004 e seguenti;

- Comma 175 – Per le finalità del comma 174 o per coprire disavanzo di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la Regione, in deroga alla sospensione prevista dal comma 61, può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli aumenti dell’addizionale regionale all’IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota IRAP già disposti e incorsi nella sospensione. Tale ripresa può essere riferita anche alle maggiorazioni di aliquota dell’ IRAP deliberate antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le stesse finalità è consentito alle Regioni, nei limiti della normativa statale, disporre nuovi aumenti dell’addizionale IRPEF e maggiorazioni dell’aliquota IRAP ;

- Comma 176 – Nel caso in cui le Regioni non adempiano agli obblighi di cui al comma 173, è precluso l’accesso al maggiore finanziamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 con recupero delle somme eventualmente erogate;

- Comma 177 - Le Regioni definiscono le fattispecie per le eventuali trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati, al fine di garantire un risparmio di spesa del 20%. La trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate presso ciascuna ASL alla data del 31 ottobre 2004;

- Comma 178 – Il rapporto fra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti, è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Gli accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e, biennale, per la parte economica. In via transitoria la prima durata è definita al 31.12.2005;

- Comma 179 - Le Regioni provvedono a disciplinare i meccanismi di raccordo tra le ASL, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare alle strutture competenti le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa, che costituiscono violazione agli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi;

- Comma 180 – La Regione interessata da situazioni di difficoltà di cui ai commi 174 e 176, procede anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario regionale. Il Ministero della salute e quello dell’economia e finanze, stipulano con la Regione apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L’accordo è la condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione del maggior finanziamento;

- Comma 181 – Nell’ambito delle risorse previste dal comma 164, le somme di 1.000 milioni di € per il 2005, 1.200 milioni per il 2006 e 1.400 milioni per il 2007 restano condizionate, oltre agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto, da parte delle Regioni, degli obiettivi per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica;

- Comma 182 – Per l’anno 2004, l’obbligo in capo alle Regioni del ripiano del 40% a loro carico della spesa farmaceutica in caso di superamento dei tetti di spesa fissati con D.L. n. 269/2003, si intende comunque adempiuto purché l’equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previo verifica dell’avvenuta

erogazione dei livelli essenziali di assistenza da parte del Ministero della salute. Con intesa fra Stato e Regione sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito nell'accordo dell'8 Agosto 2001;

- Comma 183 – A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'Agenzia italiana del farmaco, le Regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti previsti dalla legge, sono tenute, nell'esercizio successivo a quello di rilevazione, ad adottare misure di contenimento pari al 50% del proprio sfondamento;

- Comma 184 – Per consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

1. In deroga al decreto 56/2000 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, per gli anni 2005, 2006 e 2007, alle Regioni a statuto ordinario anticipazioni in misura pari al 95% delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, risultante dalle deliberazioni CIPE, al netto delle entrate proprie regionali;
2. La stessa quota del 95% è concessa anche alle regioni Sicilia e Sardegna;
3. La erogazione del restante 5% o al ripristino del livello di finanziamento previsto dall'accordo Stato – Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2% su base annua a decorrere dal 2005, si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
4. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di DPCM di cui al comma 4 art.2 del decreto legislativo n. 56/2000, nonché della stipula dell'intesa prevista dal comma 173, le anticipazioni sono commisurate a quanto previsto per l'anno 2004 dal CIPE rivalutato del 2% a decorrere dal 2005;
5. Sono autorizzate in sede di conguaglio eventuali recuperi a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni;

- Comma 185 – Viene integrato l'art.50 del D.L. n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, con la previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari entro il 31 dicembre 2005;

- Comma 188 – Le Regioni che al 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamente il programma di investimenti in attuazione dell'art.20 della legge n. 67/1988, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico;

- Comma 201 – La richiesta di cambio di destinazione urbanistica di aree e manufatti industriali, interessati da processi di delocalizzazione dell'intero processi produttivo, soprattutto quando comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dall'impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno del processo produttivo medesimo;

- Comma 202 – Per consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati è istituito un apposito Fondo di garanzia affidato a CONSAP S.p.a.. Il fondo è dotato di 50 milioni di €. Con regolamento emanato su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, è costituita apposita Compagnia

di riassicurazione e sono definite forme, condizioni e modalità di attuazione del predetto fondo. Dall'intervento del fondo saranno esclusi i danni prodotti ai fabbricati abusivi;

- Comma 208 – I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer, usufruendo di una riduzione di costo a seguito di gara effettuata da CONSIP;

- Comma 275 – Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare, le operazioni, gli atti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, comprese le cartolarizzazioni in favore di fondazioni o società, sono esenti dall'imposta di registro, bollo, ipotecaria e catastale nonché da ogni altro tributo o diritto;

- Comma 303 - I beni culturali immobili dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali , per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone. Il concessionario deve impegnarsi a realizzare a sue spese gli interventi di restauro.

- Comma 304 – Dal canone di concessione vengono detratte le spese di restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il bene deve essere fruibile da parte del pubblico con modalità e tempi stabiliti nella concessione;

- Comma 305 – I beni che possono essere concessi sono individuati con decreto del Ministero dei beni ed attività culturali. L'individuazione del concessionario avviene attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;

- Comma 332 – Il numero di codice fiscale deve essere indicato anche nelle denunce di inizio attività, presentate allo sportello unico per l'edilizia, permessi di costruire ed ogni altro atto in materia edilizia rilasciato dai Comuni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera;

- Comma 335 – La richiesta di revisione parziale del classamento, di unità immobiliari site in microzone comunali con valore di mercato che si discosta significativamente dal valore catastale, è richiesto dai Comuni all'Agenzia del territorio. L'Agenzia, esaminata la richiesta del Comune attiva il procedimento di revisione;

- Comma 336 – I Comuni qualora verificano la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in Catasto ovvero, la presenza di situazioni di incoerenza con i classamenti per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai proprietari la presentazione di atti di aggiornamento. La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata all'agenzia del territorio. Qualora i soggetti interessati non ottemperano entro 90 giorni dalla notifica, l'Agenzia del territorio provvede, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato notificando il classamento e la relativa rendita;

- Comma 337 – Le rendite catastali di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle disposizioni vigenti, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal Comune o, in caso di mancata indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune;

- Comma 338 – La sanzione per gli inadempienti è elevata entro una forbice da 258 a 2066 €;

- Comma 339 – Per le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, si provvederà con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, previo intesa con la Conferenza Stato –città ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale;

- Comma 340 – Il decreto legislativo n. 507/1993 viene integrato, in materia di tassa rifiuti solidi urbani, prevedendo che dal 1° gennaio 2005 per unità immobiliari private a destinazione ordinaria, censite nel catasto urbano, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione all'interessato, le superfici inferiori. Nel caso in cui l'agenzia del territorio non abbia negli atti catastali gli elementi necessari per determinare la superficie, i soggetti privati provvedono, a richieste del Comune a presentare all'ufficio la planimetria necessaria;

- Commi 347 e 348 - Vengono previste riduzioni all'Irap, rapportate alle spese per il costo del personale per ricerca e sviluppo. Riduzioni sono previste anche per le imprese che incrementano la base occupazionale, sono inoltre previsti raddoppi degli importi deducibili, nelle aree ammissibili alle deroghe previste nel trattato per la costituzione della Comunità Europea, individuate nella Carta Italiana degli aiuti a finalità regionali;

- Comma 373 – La scuola superiore dell'economia e delle finanze, attua un programma straordinario di formazione mirata e specialistica per il personale dell'amministrazione finanziaria, per l'attività di vigilanza ed accertamento in materia tributaria. A tale programma può partecipare, su base convenzionale, anche il personale degli enti locali e di altri enti pubblici con analoghe esigenze di contrasto all'elusione fiscale;

- Comma 434 – Le aree di proprietà dello Stato sulle quali i Comuni hanno realizzato opere di urbanizzazione, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso al patrimonio indisponibile del Comune, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'agenzia del Demanio competente, corredata dagli atti tecnici necessari;

- Comma 435 – Le somme dovute dai Comuni per la occupazione delle aree, non versate alla data di stipulazione del trasferimento, sono corrisposte contestualmente al trasferimento medesimo in misura pari ad 1/3 degli importi della tabella 3 allegata alla legge finanziaria. Con il trasferimento si estinguono eventuali giudizi pendenti;

- Comma 439 – le agevolazioni in materia di trasferimento di proprietà di cui al comma 434, sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni dello Stato che utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà di enti diversi;

- Comma 441 – Gli alloggi di cui all'art.2 della legge 449/1997, sono trasferiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo gratuito ai Comuni nel cui territorio sono ubicati;

- Comma 480 – Viene modificata la norma relativa alla affissione di manifesti, da parte dei soggetti individuati dall'art.20 del decreto legislativo 507/1993; (organizzazioni religiose, partiti politici, Stato, enti ecc.). E' previsto che per tali

soggetti non si applichi l'imposta di pubblicità, che per i medesimi venga riservata una quota del 10% degli spazi per affissione nonché una sanatoria per le violazioni effettuate. E' altresì previsto che in caso di illecito, il responsabile sia unicamente il soggetto colto in flagranza nell'atto di affissione, senza responsabilità solidale di altri soggetti. In sostanza la responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente;

- Comma 523 - E' previsto lo slittamento di un ulteriore anno nell'obbligo di trasformazione della tassa sui rifiuti solidi urbani in tariffa;

- Comma 539 - La disciplina del conto economico per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prorogata al 2004 per gli enti con popolazione fra 3.000 e 5.000 abitanti e al 2006 per gli enti con meno di 3.000 abitanti;

- Comma 540 - In sede di interpretazione, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituite dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale, anche se fisicamente non incorporati al suolo. Nel caso in cui tale interpretazione incida sull'ICI, i trasferimenti ai Comuni sono rideterminati per tutti gli anni di riferimento;

- Comma 550 - Viene apportata una modifica all'art.26 della legge n. 109/94 (legge Merloni per lavori pubblici). In deroga a quanto previsto, nel caso in cui i prezzi dei singoli materiali di costruzione subiscano variazioni in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture, superiori al 10%, si fa luogo a compensazioni in aumento o diminuzione. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione eccedente il 10% ai singoli materiali nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori. Il Ministero delle infrastrutture rileva con proprio decreto le variazioni percentuali. Le compensazioni intervengono a partire dal 1° gennaio 2004, utilizzando le somme accantonate per imprevisti nei quadri economici dell'opera, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Possono essere utilizzate anche le somme per ribasso d'asta;

- Comma 557 - I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi della attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, purché autorizzate dalla Amministrazione di provenienza;

 [Stampa il documento](#)